

UNIONE COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA
COMUNE DI TRUCAZZANO

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio (art. 194 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.) Sentenza n. 8200/2020 pubbl. il 16/12/2020 RG n. 55512/2019 contestazione violazione amministrativa n. 7217/97771 Garante per la protezione dei dati personali.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Visto l'art. 194, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui gli enti locali con deliberazione consiliare riconoscono la legittimità dei debiti derivanti dalle tipologie elencate alla lettera a) sentenza esecutiva;

- preso visione dell'atto di contestazione della violazione amministrativa di cui all'art. 19, c. 3, D.Lgs.196/2003 s.m.i. emanato l'11 marzo 2019 dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali notificato, a mezzo pec, nella persona del legale rappresentante pro-tempore del Comune di Truccazzano il 14 marzo 2016 (Prot. in arrivo 2362/2016);
- tenuto conto come nell'atto de quo si accertava la violazione del Codice sopraccitato da cui ne conseguiva l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 162, c. 2bis, D.Lgs.196/2003 s.m.i., senza quindi accogliere gli scritti difensivi presentati dell'Ente il quale, pertanto, non si avvaleva della facoltà di procedere con il pagamento in misura ridotta della sanzione con conseguente estinzione del relativo procedimento;
- vista la cartella di pagamento n. 068 2019 00819319 69 00 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione – su incarico del Garante per la protezione dei dati personali, notificata a mezzo pec l'11 ottobre 2019 (Prot. in arrivo n. 8855/2019) e con cui si intimava il pagamento complessivo di € 20.605,88 di cui € 20.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ed € 605,88 a titolo di oneri per la riscossione e spese di notifica;
- preso atto che in data 6 novembre 2019 l'Ente ha presentato ricorso avanti l'Autorità - Giudiziaria Ordinaria al fine di ottenere l'annullamento della cartella di pagamento di cui sopra, incardinando giudizio iscritto al ruolo n. R.G. 55512/2019;
controparte, patrocinata dall'Avvocatura dello Stato, si costituiva nei termini di legge;
l'Autorità Giudicante, in base agli scritti difensivi presentati dalle parti in causa, dichiarava l'inammissibilità del ricorso presentato dal Comune di Truccazzano

ritenendo altresì come ogni altro profilo dedotto in giudizio risultasse assorbito; alla pronuncia in udienza seguiva il deposito della sentenza;

- vista la sentenza n. 8200 del 10 dicembre 2020, depositata in data 16 dicembre 2020, emessa dal Tribunale Ordinario di Milano nella causa civile iscritta al n. R.G. 55512/2019 e non notificata, in cui il Comune di Truccazzano risultava soccombente nel ricorso volto ad ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n. 068 2019 00819319 69 00 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione - per conto dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per violazioni delle disposizioni concernenti l'ambito privacy - e quindi confermando la validità della stessa condannando, altresì, l'Ente alla refusione delle spese legali di controparte quantificate in € 1.700,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, per un ammontare complessivo pari ad € 2.480,50;
- constatato pertanto l'ammontare del debito complessivo pari ad € 23.086,38;
- dato atto che la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia con la deliberazione n. 44/2019/QMIG, ha enunciato il seguente principio di diritto: «Il pagamento di un debito fuori bilancio rinveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento».

Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante dal pagamento di somme dovute a seguito della sentenza richiamata in oggetto, ex art.194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, per la somma complessiva di euro 23.086,38 che trova copertura finanziaria:
per euro 21.000,00 mediante applicazione avanzo vincolato rendiconto 2019;
per euro 2.086,38 con risorse allocate nel Bilancio di previsione 2021;

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000, il Regolamento di contabilità e lo Statuto dell'Ente;

Vista la previsione dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002 secondo cui "i provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti";

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli, espressi dalla responsabile del settore ai sensi dell'art. 49 - comma 1 e art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/00;

ESPRIME


parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 ed invita l'Ente a mettere in atto tutti gli ulteriori necessari adempimenti per il recupero delle somme.

Il presente parere si compone di n. 3 pagine.

Trucazzano, 1 aprile 2021

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Rosa Maria Lo Verso



Franco Carmagnola



Donato Monterisi